

L'istruzione degli ufficiali : decreto federale 2 ottobre 1962

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **34 (1962)**

Heft 6

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245575>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'istruzione degli ufficiali - Decreto federale 2 ottobre 1962

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 130 e 134 della legge federale del 12 aprile 1907 su l'organizzazione militare della Confederazione Svizzera;

visto il messaggio 19 aprile 1962 del Consiglio federale,

decreta:

Art. 1

¹ La durata della formazione dell'ufficiale è di:

- a. centodiciotto giorni nella fanteria, nelle truppe meccanizzate e leggere, nell'artiglieria, nelle truppe d'aviazione, nelle truppe della difesa contraerea, nelle truppe del genio, nelle truppe di trasmissione, nelle truppe di riparazione, nelle truppe di protezione aerea e nel servizio dei trasporti;
- b. novanta giorni nelle truppe sanitarie, nelle truppe veterinarie, nelle truppe di rifornimento e nella posta da campo;
- c. quarantun giorni nel servizio del telegrafo e del telefono da campo e per gli ufficiali ferroviari;
- d. venti giorni per i cappellani.

² Le scuole ufficiali possono aver luogo in due parti.

³ L'anno che compiono la scuola ufficiali, gli aspiranti non sono chiamati al corso di ripetizione della loro unità (stato maggiore).

Art. 2

¹ L'istruzione ulteriore degli ufficiali avviene nelle scuole e nei corsi seguenti:

I. SCUOLE CENTRALI E CORSI CENTRALI

1. Scuole centrali I, di ventisette giorni, per futuri comandanti di unità e capitani degli stati maggiori;
2. scuole centrali II, di ventisette giorni, per futuri comandanti di corpi di truppe e unità per i quali è previsto il grado di maggiore, e maggiori degli stati maggiori;
3. scuole centrali III, di ventisette giorni al massimo, per futuri comandanti di reggimento e ufficiali superiori;
4. scuole di tiro combinate, di tredici giorni, per gli ufficiali superiori;
5. scuole per aiutanti, di venti giorni al massimo;
6. scuole per ufficiali informatori, di venti giorni al massimo;
7. corsi centrali d'alpinismo estivo e invernale, di tredici giorni;
8. corso d'identificazione di aeroplani, di tre giorni;
9. corso d'identificazione di carri armati, di tre giorni;
10. corsi d'istruzione di esercito e focolare, di tredici giorni al massimo.

II. SCUOLE E CORSI DEI SERVIZI

1. Scuole di tiro e scuole tecniche, della durata da sei a ventisette giorni, per l'istruzione ulteriore degli ufficiali;
2. scuole tecniche del servizio ABC, di quarantun giorni al massimo;
3. scuole tattico-tecniche I e II, di ventisette giorni, delle truppe di protezione aerea, per i futuri capitani e ufficiali superiori;
4. corsi di addestramento, d'introduzione o di perfezionamento, di venti giorni al massimo.

III. CORSI DEI CORPI DI TRUPPA

1. Corsi tattici, di sei giorni, dei corpi di truppa combinati;
2. corso per il rifornimento e gli sgomberi, di sei giorni, per ufficiali degli stati maggiori, comandanti di unità di stato maggiore e comandanti di formazioni delle truppe sanitarie, veterinarie, di rifornimento, del servizio dei trasporti, delle munizioni, del materiale e della posta da campo;
3. corsi tecnici di sei giorni, per ufficiali della landwehr;
4. corsi all'apparecchio di tiro fittizio, di due giorni.

² Il Consiglio federale è autorizzato a sostituire, secondo le circostanze, le scuole tattico-tecniche I e II delle truppe di protezione aerea (art. 2, cpv. 1, n. II/3) con le scuole centrali I e II (art. 2, cpv. 1, n. I/1 e 2).

Art. 3

Il Consiglio federale può far chiamare la direzione dei corsi per uno, due o tre giorni in più.

Art. 4

¹ Giusta gli articoli 130 e 134 dell'organizzazione militare, il presente decreto non è sottoposto al referendum. Esso entra in vigore il 1^o gennaio 1963.

² A quella data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, segnatamente il decreto dell'Assemblea federale del 19 settembre 1952 che istituisce corsi d'istruzione per ufficiali.

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto. Esso è autorizzato a mettere in vigore singole disposizioni a una data posteriore a quella stabilita al capoverso 1.

Pubblicato nella Raccolta delle leggi federali 1962 pag. 1175.